



**Bruxelles, 15 maggio 2023  
(OR. en)**

**9136/23**

**SPORT 17  
DOPAGE 10  
SAN 236  
JAI 577  
DATAPROTECT 130  
RELEX 566**

## **RISULTATI DEI LAVORI**

---

Origine: Segretariato generale del Consiglio

Destinatario: Delegazioni

---

Oggetto: Risoluzione che riesamina la rappresentanza e il coordinamento degli Stati membri nell'ambito dell'AMA

---

Si allega per le delegazioni la risoluzione in oggetto, approvata dal Consiglio "Istruzione, gioventù, cultura e sport" nella sessione del 15-16 maggio 2023.

Risoluzione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, che riesamina la rappresentanza degli Stati membri dell'UE presso il consiglio di fondazione dell'AMA e il coordinamento delle posizioni degli Stati membri prima delle riunioni dell'AMA

I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO,

RICORDANDO:

1. le conclusioni del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 4 dicembre 2000, sulla lotta contro il doping<sup>1</sup>;
2. le conclusioni del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 18 novembre 2010, sul ruolo dell'UE nella lotta internazionale contro il doping<sup>2</sup>;
3. la risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 20 dicembre 2011, sulla rappresentanza degli Stati membri dell'UE presso il consiglio di fondazione dell'AMA e sul coordinamento delle posizioni dell'UE e degli Stati membri prima delle riunioni dell'AMA<sup>3</sup>;

---

<sup>1</sup> GU C 356 del 12.12.2000, pag. 1.

<sup>2</sup> GU C 324 dell'1.12.2010, pag. 18.

<sup>3</sup> GU C 372 del 20.12.2011, pag. 7.

4. le conclusioni del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 15 dicembre 2015, che riesaminano la risoluzione del 2011 sulla rappresentanza degli Stati membri dell'UE presso il consiglio di fondazione dell'AMA e sul coordinamento delle posizioni dell'UE e degli Stati membri prima delle riunioni dell'AMA, che prevede che l'esperienza acquisita nell'ulteriore applicazione della risoluzione in questione sia riesaminata ancora una volta entro il 31 dicembre 2018<sup>4</sup>;
5. la risoluzione, pubblicata nel 2019, dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio sulla rappresentanza degli Stati membri dell'UE presso il consiglio di fondazione dell'AMA e sul coordinamento delle posizioni degli Stati membri prima delle riunioni dell'AMA (in appresso "risoluzione del 2019")<sup>5</sup>.

RILEVANDO QUANTO SEGUE:

1. Dall'adozione della risoluzione del 2019 i metodi di lavoro e le prassi dell'AMA si sono evoluti, in particolare per quanto riguarda la durata dei mandati dei membri del consiglio di fondazione. Tali sviluppi rendono opportuno che il Consiglio aggiorni la risoluzione del 2019 al fine di fornire orientamenti più chiari sui criteri e sulla durata dei mandati degli esperti a livello governativo designati congiuntamente dagli Stati membri riuniti in sede di Consiglio. La risoluzione del 2019 non stabilisce esplicitamente la durata dei mandati degli esperti a livello governativo che sostituiscono il rappresentante con funzione di esperto che cessa le sue funzioni a livello ministeriale nel proprio Stato membro. La risoluzione del 2019 non tiene neppure conto dei criteri di ammissibilità dello statuto dell'AMA relativi allo status di membro del consiglio di fondazione.
2. È importante che i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, continuino a riesaminare periodicamente l'esperienza acquisita a seguito dell'applicazione della risoluzione del 2019.

---

<sup>4</sup> GU C 417 del 15.12.2015, pag. 45.

<sup>5</sup> GU C 192 del 7.6.2019, pag. 1.

CONSTATANO QUANTO SEGUE:

1. L'Unione europea e i suoi Stati membri dovrebbero essere in condizione di esercitare le loro competenze e svolgere i rispettivi ruoli durante la preparazione, la negoziazione e l'adozione, tra l'altro, di norme, standard e orientamenti da parte dell'Agenzia mondiale antidoping (AMA).
2. Tre seggi nel consiglio di fondazione dell'AMA sono assegnati ai rappresentanti degli Stati membri dell'UE.
3. È necessario prevedere modalità pratiche per la partecipazione dei rappresentanti degli Stati membri dell'UE al consiglio di fondazione dell'AMA, nonché per il coordinamento delle posizioni dell'UE e dei suoi Stati membri prima delle riunioni del CAHAMA<sup>6</sup> e dell'AMA. Tali modalità pratiche dovrebbero rispecchiare il dovere di leale cooperazione e cercare di promuovere l'unità nella rappresentanza esterna dell'UE, evitando al contempo le duplicazioni delle attività in sede di CAHAMA.
4. Il coordinamento delle posizioni del continente europeo prima delle riunioni dell'AMA dovrebbe realizzarsi in sede di CAHAMA e si dovrebbe garantire che le decisioni adottate in tale sede rispettino pienamente l'eventuale legislazione UE applicabile.
5. Vi è una forte esigenza di continuità e di impegno nella rappresentanza degli Stati membri dell'UE presso il consiglio di fondazione dell'AMA, che è sostenuta da un mandato politico e da competenze adeguate,

---

<sup>6</sup> Il Comitato europeo ad hoc per l'Agenzia mondiale antidoping (CAHAMA) è un comitato di esperti responsabile del coordinamento delle posizioni degli Stati parte della Convenzione culturale europea su questioni relative allo sviluppo della politica antidoping.

CONVENGONO DI CONSEGUENZA QUANTO SEGUE:

1. I rappresentanti degli Stati membri dell'UE presso il consiglio di fondazione dell'AMA saranno di livello ministeriale e i seggi saranno assegnati come segue:
  - un seggio sarà assegnato a una persona responsabile a livello ministeriale per lo sport proveniente da uno degli Stati membri che formano il trio di presidenza in carica,
  - un seggio sarà assegnato a una persona responsabile a livello ministeriale per lo sport proveniente da uno degli Stati membri che formano il trio di presidenza successivo,
  - un seggio sarà assegnato congiuntamente dagli Stati membri riuniti in sede di Consiglio a una persona responsabile a livello ministeriale per lo sport (in appresso "esperto a livello governativo").
2. Le disposizioni sulla rappresentanza degli Stati membri dell'UE presso il consiglio di fondazione dell'AMA, quali illustrate nell'allegato I dell'allegato, entreranno in vigore a decorrere dal 30 giugno 2023, fatti salvi i mandati approvati prima di tale data.
3. Il rappresentante presso il consiglio di fondazione dell'AMA designato dal trio di presidenza in carica riferirà in merito ai risultati della riunione del consiglio di fondazione dell'AMA in occasione della sessione del Consiglio "Istruzione, gioventù, cultura e sport" dell'UE. Tale rappresentante presenterà una relazione sui risultati della riunione al gruppo "Sport".

4. Facendo attenzione a evitare duplicazioni rispetto al CAHAMA, i delegati degli Stati membri riuniti in sede di gruppo "Sport" possono coordinare una posizione comune relativamente a questioni di competenza degli Stati membri, a condizione che tale posizione comune presenti un chiaro valore aggiunto. La posizione comune è soggetta all'approvazione dei rappresentanti degli Stati membri riuniti in sede di Comitato dei rappresentanti permanenti (Coreper), a meno che gli Stati membri convengano diversamente.
5. La posizione comune concordata dagli Stati membri dell'UE deve essere coerente con la posizione dell'UE convenuta e sarà presentata dalla presidenza alle riunioni del CAHAMA. Gli Stati membri dell'UE dovrebbero cercare di inglobare tale posizione comune nel mandato del continente europeo elaborato dal CAHAMA.
6. I rappresentanti degli Stati membri dell'UE presso il consiglio di fondazione dell'AMA esprimeranno il proprio parere e il proprio voto conformemente al mandato del continente europeo concordato dal CAHAMA, a condizione che tale posizione sia coerente con l'*acquis* dell'UE.
7. Entro il 31 dicembre 2025 i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, riesamineranno l'esperienza acquisita nell'applicazione della presente risoluzione e valuteranno se siano necessari adattamenti delle disposizioni stabilite dalla stessa.

8. La presente risoluzione, comprese le disposizioni in allegato sulla rappresentanza degli Stati membri dell'UE presso il consiglio di fondazione dell'AMA, e le disposizioni pratiche per la preparazione delle riunioni dell'AMA relativamente a questioni di competenza dell'Unione, approvate dal Consiglio il 15 maggio 2023, sostituiscono la risoluzione 2019/C 192/01 dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, sulla rappresentanza degli Stati membri dell'UE presso il consiglio di fondazione dell'AMA e sul coordinamento delle posizioni dell'UE e degli Stati membri prima delle riunioni dell'AMA.

Disposizioni sulla rappresentanza degli Stati membri dell'UE  
presso il consiglio di fondazione dell'AMA

Gli Stati membri dell'UE convengono il seguente sistema di rappresentanza:

I rappresentanti degli Stati membri dell'UE presso il consiglio di fondazione dell'AMA sono cittadini di diversi Stati membri dell'UE.

**RAPPRESENTANTI DEGLI STATI MEMBRI CHE FORMANO IL TRIO DI PRESIDENZA IN  
CARICA E SUCCESSIVO**

- Gli Stati membri che formano il trio di presidenza in carica sceglieranno, previa consultazione interna, uno di loro quale rappresentante degli Stati membri dell'UE nel consiglio di fondazione dell'AMA. Lo Stato membro prescelto designerà, in base alle sue procedure interne, un rappresentante a tal fine. Il rappresentante sarà la persona responsabile a livello ministeriale per lo sport in quel determinato Stato membro e sarà ammesso a far parte del consiglio di fondazione conformemente allo statuto dell'AMA. Lo Stato membro prescelto per fornire un rappresentante e il relativo nominativo saranno notificati al segretariato generale del Consiglio dell'UE (SGC).

- Qualora il rappresentante cessi le sue funzioni a livello ministeriale, rimarrà in carica presso il consiglio di fondazione dell'AMA fino al completamento della nuova procedura di designazione. Lo Stato membro, o un altro Stato membro del trio di presidenza scelto di comune accordo dal trio di presidenza stesso, designerà un sostituto idoneo a rappresentare lo Stato membro dell'UE presso il consiglio di fondazione dell'AMA e responsabile a livello ministeriale per lo sport per il periodo rimanente del mandato iniziale di tre anni presso il consiglio di fondazione.
- Il rappresentante che cessa le sue funzioni a livello ministeriale o che non è più idoneo a rappresentare gli Stati membri dell'UE presso il consiglio di fondazione dell'AMA non è più membro del consiglio di fondazione e le sue dimissioni sono automatiche una volta completata la nuova procedura di designazione.
- Le norme summenzionate si applicheranno anche agli Stati membri che formano il trio di presidenza successivo.
- Il mandato dei suddetti rappresentanti ha una durata di tre anni.
- Il rappresentante degli Stati membri che formano il trio di presidenza successivo continuerà a esercitare le sue funzioni anche una volta che quest'ultimo sarà entrato in carica, al fine di garantire la continuità e il mantenimento della durata triennale del mandato.

## ESPERTO A LIVELLO GOVERNATIVO DESIGNATO CONGIUNTAMENTE DAGLI STATI MEMBRI RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO

- Le candidature a rappresentante con funzione di esperto saranno presentate dagli Stati membri entro un mese prima della sessione del Consiglio dell'UE durante la quale avverrà la designazione. Le candidature non comprenderanno ministri degli Stati membri che formano il trio di presidenza in carica o successivo. Le candidature a rappresentante con funzione di esperto sono inviate al segretariato generale del Consiglio.
- Nel caso in cui vi sia più di una candidatura a rappresentante con funzione di esperto, la presidenza cercherà il consenso degli Stati membri per organizzare, in sede di gruppo "Sport", una votazione a scrutinio segreto indicativa al fine di designare il rappresentante con funzione di esperto. La procedura di votazione sarà proposta dalla presidenza e concordata, anch'essa per consenso, tra gli Stati membri. Ogni candidato alla carica di rappresentante con funzione di esperto sarà ammesso a far parte del consiglio di fondazione conformemente allo statuto dell'AMA.
- Il mandato del rappresentante con funzione di esperto avrà durata di tre anni, a meno che durante il suo mandato non cessi le sue funzioni a livello ministeriale nel suo Stato membro o non siano più soddisfatti i requisiti di ammissibilità a rappresentare gli Stati membri dell'UE presso il consiglio di fondazione dell'AMA applicabili al momento della nomina. In tal caso sarà avviata una nuova procedura di designazione per un nuovo periodo di tre anni. Il rappresentante con funzione di esperto in carica continuerà a esercitare le sue funzioni fino al completamento della nuova procedura di designazione. La durata del mandato sarà coerente con lo statuto dell'AMA e sarà in ogni caso limitata a un massimo di tre mandati.

- Il rappresentante con funzione di esperto che è stato sostituito o che non è più idoneo a rappresentare gli Stati membri dell'UE presso il consiglio di fondazione dell'AMA non è più membro del consiglio di fondazione e le sue dimissioni sono automatiche una volta completata la nuova procedura di designazione.

#### NORME TRANSITORIE

- Le norme esistenti in materia di rappresentanza degli Stati membri dell'UE presso il consiglio di fondazione dell'AMA, definite nella risoluzione del 2019 di cui sopra, si applicheranno fino al 30 giugno 2023.

#### PROCEDURA DI APPROVAZIONE DA PARTE DEGLI STATI MEMBRI RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO

- L'esperto a livello governativo e gli Stati membri scelti dal trio di presidenza in carica e successivo per designare rappresentanti presso il consiglio di fondazione dell'AMA saranno sottoposti all'approvazione, comunicata da parte degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio.
- I nominativi di tutti i membri del consiglio di fondazione dell'AMA che sono rappresentanti degli Stati membri dell'UE saranno notificati all'AMA tramite l'SGC, conformemente alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/1725 del 23 ottobre 2018<sup>7</sup>.

---

<sup>7</sup> Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE.

Disposizioni pratiche per la preparazione delle riunioni dell'AMA relativamente a questioni di competenza dell'Unione

Fatto salvo il regolamento interno del Consiglio e le disposizioni del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) relative al processo decisionale dell'UE, il Consiglio conviene le seguenti disposizioni pratiche con l'obiettivo di garantire la prevedibilità e la trasparenza nel processo di preparazione delle riunioni del coordinamento del continente europeo in sede di Consiglio d'Europa (CAHAMA) e delle riunioni dell'AMA.

1. Una volta ricevuti i documenti per le riunioni del consiglio di fondazione dell'AMA, i rappresentanti degli Stati membri dell'UE presso il consiglio di fondazione si coordinano per trasmettere al segretariato generale del Consiglio i documenti pertinenti per stabilire, se necessario, un'eventuale posizione dell'UE in vista della preparazione del gruppo "Sport".
2. Si invita la Commissione, prima di ogni riunione dell'AMA, a preparare e presentare al Consiglio una proposta di posizione dell'UE relativamente a questioni di competenza dell'Unione, prestando un'attenzione particolare all'*acquis* dell'UE, con sufficiente anticipo rispetto alle riunioni del CAHAMA e dell'AMA.
3. Detto progetto di posizione dell'UE sarà esaminato dal gruppo "Sport".
4. Dopo che il gruppo "Sport" avrà concordato un progetto di posizione dell'UE relativamente a questioni di competenza dell'Unione, detto progetto di posizione dell'UE sarà presentato al Coreper per approvazione. Ove opportuno o necessario, il Coreper può rinviare la questione al Consiglio per adozione.

5. In casi urgenti in cui sia necessario adottare le posizioni entro tempi brevi, la presidenza può cercare un accordo tramite procedura scritta o procedura di approvazione tacita.
6. Nel caso in cui si chiedi al CAHAMA di adottare un atto avente effetti giuridici, la Commissione è invitata a presentare una proposta di decisione del Consiglio, conformemente all'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE, relativamente a detto atto.
7. In occasione della riunione del CAHAMA la Commissione è invitata a presentare la posizione dell'UE, nella misura in cui ciò sia consentito dal mandato del CAHAMA. In caso contrario, la posizione dell'UE sarà presentata dal rappresentante della presidenza.
8. In qualsiasi momento e ove necessario è possibile convocare sul posto riunioni di coordinamento dell'UE tra gli Stati membri e la Commissione presiedute dalla presidenza.
9. Le presenti disposizioni pratiche e la risoluzione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, sulla rappresentanza degli Stati membri dell'UE presso il consiglio di fondazione dell'AMA e sul coordinamento delle posizioni degli Stati membri prima delle riunioni del consiglio di fondazione, approvate dal Consiglio, sostituiscono la risoluzione 2019/C 192/01 dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, sulla rappresentanza degli Stati membri dell'UE presso il consiglio di fondazione dell'AMA e sul coordinamento delle posizioni dell'UE e degli Stati membri prima delle riunioni dell'AMA.

---